

---

## *Area della Valutazione e dell'Autovalutazione*

---

### *Sistema di valutazione*

<b>Premessa teorica</b>
<b>I docenti hanno impegni comuni sul fronte delle seguenti caratteristiche operative</b>
- Finalità formativa ed educativa della valutazione che concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli allievi.
- Capacità di documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
- Coerenza fra verifica periodica e controlli quotidiani.
- Impegni sostenibili e attendibilità della verifica.
- Correzione, misurazione e valutazione delle verifiche in itinere: linea di sviluppo dell'esperienza svolta in classe, considerando la verifica in itinere come l'anima del dialogo educativo, ordinario momento di confronto con il percorso compiuto, con sè stessi, con i livelli generali di attesa.
- Correzione e valutazione coerente con le proporzioni stabilite dalla misurazione. Comprensibilità per l'alunno al confronto legittimo con i risultati ottenuti dai compagni. Coerenza fra risultati periodici e valutazione finale.

#### **Normativa vigente**

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, definisce i principi generali, oggetto e finalità della valutazione e della certificazione.

La Nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 ha ribadito che “Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti” e che, pertanto, siano parte integrante del PTOF in adozione.

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto che “in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione”.

Tutto ciò è confluito nell'Ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 e allegate *Linee Guida, secondo cui "La valutazione periodica e finale di ogni disciplina, educazione civica compresa, a partire dall'a. s. 20-21 è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nella scheda di valutazione: si ribadisce il valore **formativo** della valutazione, che deve concorrere al miglioramento degli apprendimenti."*

Ultimo riferimento normativo è la L. 150 del 1/10/24 (Serie Generale n.243 del 16-10-2024) recante "*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*". La normativa che revisiona la disciplina in materia di valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della Scuola Primaria, compresa l'educazione civica, dispone che, a partire dall'a.s. in corso 2024-25, la valutazione avvenga con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Tuttavia, per garantire una maggiore chiarezza e trasparenza, i giudizi (soprattutto nelle ipotesi di valutazioni insufficienti o gravemente insufficienti) dovranno essere integrati da una **descrizione dettagliata del livello di apprendimento** raggiunto dall'alunno in ciascuna disciplina.

La nuova disposizione nell'annullare la valutazione degli apprendimenti, basata sui livelli Avanzato – Intermedio – Base – In via di Prima Acquisizione, annunciava che le modalità della valutazione sarebbero state meglio definite da un ulteriore documento concretizzatosi poi nell'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Si ritiene importante rilevare che la valutazione ha sempre e principalmente una finalità formativa. L'obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento.

Pertanto la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di valorizzare tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono informazioni utili sul percorso intrapreso.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Le verifiche e le valutazioni periodiche, coerenti con l'offerta formativa stabilita dalla scuola, con la personalizzazione dei percorsi, con le Indicazioni Nazionali per il curriculum e con la Progettazione educativa dell'istituto, saranno effettuate dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF.

Anche l'insegnamento trasversale di Educazione Civica, previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" e, in particolare, dall'articolo 3 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è oggetto di valutazioni periodiche e finali. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curriculum dedicata all'educazione civica. Tali elementi conoscitivi - desunti da prove/rubriche/griglie di osservazione già previste o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell'offerta formativa - sono raccolti dall'intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone l'attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dal Regolamento approvato dall'istituzione scolastica e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Le nuove Linee Guida, pubblicate con D.M. n. 183 il 7 settembre 2024, prevedono, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, che i curricoli di educazione civica si riferiscano a traguardi e obiettivi di apprendimento definiti a livello nazionale. Tra le tematiche recentemente richiamate dalla normativa nazionale si sottolinea una particolare attenzione alla tutela dell'ambiente, all'educazione stradale e alla promozione dell'educazione finanziaria.

La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP.

Al termine dell'anno scolastico, la scuola dovrà certificare i livelli di competenza raggiunti da ciascun alunno per sostenerne i processi di crescita e per favorirne l'orientamento ai fini della prosecuzione degli studi.

Per facilitare i rapporti scuola-famiglia, la scuola adotta modalità di comunicazioni efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni e studenti, con appositi incontri periodici e attivando la condivisione dei risultati o degli esiti attraverso il Registro Elettronico.

### **Fasi della valutazione**

Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che coinvolgono i docenti delle singole discipline, il Consiglio di classe ed il Collegio dei docenti:

**1° FASE:** costituita dalla **diagnosi iniziale** e viene effettuata dal singolo docente di ciascuna disciplina attraverso prove di ingresso comuni e osservazione in classe.

**2° FASE:** costituita dalla **valutazione del docente**, attraverso un'analisi del percorso complessivo dell'allievo che terrà conto tra l'altro, di:

- livello di partenza
- atteggiamento nei confronti della disciplina
- metodo di studio
- costanza e produttività
- collaborazione e cooperazione
- esiti di apprendimento
- consapevolezza ed autonomia di pensiero (scuola secondaria)

Relativamente al numero minimo di verifiche scritte proposte per ciascun quadrimestre, il Collegio ha stabilito:

	<b>I° QUADRIMESTRE</b>	<b>II° QUADRIMESTRE</b>
	<b>Numero minimo verifiche</b>	<b>Numero minimo verifiche</b>
<b>VERIFICHE SCRITTE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**3° FASE:** costituita dalla **valutazione complessiva del Consiglio di Classe**, dove accanto al giudizio proposto dal docente curricolare, intervengono altri elementi utili a completare la valutazione complessiva e a stendere il giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento di valutazione. La valutazione complessiva è espressa con notazione numerica, in decimi, di norma **non inferiore al 4**, per la Scuola Secondaria di I grado, mentre per la Scuola Primaria la valutazione non dovrà essere inferiore alla dicitura "**in via di prima acquisizione**".

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Per l'insegnamento della religione cattolica, viene redatto a cura del docente e comunicata alla famiglia,

per gli alunni che di esso si sono avvalsi, un giudizio sintetico, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae. Per le attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è reso un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Per coloro che non si avvalgono, in base all'attività alternativa svolta, sarà redatta nota analoga.

Il Consiglio di Classe, quindi, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo docente, tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

1. proposta del docente
2. livello di partenza e percorso di sviluppo
3. impegno, produttività, partecipazione ed interesse
4. capacità di orientarsi in ambito disciplinare ed acquisizione di un personale progetto curricolare
5. risultati di apprendimento.

**4° FASE:** costituita dalla **certificazione delle competenze che**, come atto conclusivo della valutazione, stabilisce il livello di competenze raggiunte dall'alunno nei diversi ambiti previsti dalla vigente normativa al termine della scuola primaria ed alla fine del primo ciclo di istruzione.

#### **Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie**

- colloqui individuali
- registro elettronico
- condivisione degli esiti/verifiche e/o compiti/verifiche corrette
- eventuali comunicazioni inviate ai genitori (e-mail, note, lettere)

La scuola si deve fare carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di apprendimento e la valutazione dei propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

#### **Organizzazione, procedure, criteri e modalità di valutazione**

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata nella Scuola dell'Infanzia e Primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella Scuola Secondaria di I grado, dal Consiglio di Classe, presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, se necessario, a maggioranza.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'art. 314 comma 2 del testo Unico D.L.vo 297/94; nel caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto.

Il personale docente esterno e/o gli esperti di cui si può avvalere la scuola, che svolgono ampliamento o potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, dovranno fornire ai docenti della classe preventivamente gli elementi conoscitivi in loro possesso sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

## **1. Scuola dell'Infanzia**

La scuola dell'infanzia è un sistema pubblico integrato in evoluzione, che rispecchia le scelte delle famiglie e realizza il senso universale del diritto all'istruzione. Questa evoluzione è possibile osservarla nel grande impegno professionale delle insegnanti nel costruire ambienti di apprendimento significativo nella stesura del Curricolo, che prevede continuità verticale, e nella realizzazione di una rubrica valutativa che permetta un'adeguata valutazione del bambino al termine di un percorso formativo.

La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e documenta i processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a verificarne gli esiti del processo di apprendimento e cercando di non classificare e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità.

Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la crescita e l'apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo bambino.

La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al fine di riuscire ad attuare un'adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio della sua realizzazione e un'eventuale revisione in itinere.

Gli strumenti valutativi, utilizzati nella Scuola dell'Infanzia sono i seguenti:

- osservazioni e verifiche pratiche,
- documentazione descrittiva,
- griglie individuali di osservazione,
- rubriche valutative,
- scheda di passaggio all'ordine della Scuola Primaria.

L'osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento può essere sia occasionale sia sistematica.

Al termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di didattica laboratoriale e verifiche pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e verbale delle esperienze vissute.

La documentazione raccoglie un'attenta analisi degli elaborati prodotti dai bambini per riconoscerne le capacità cognitive. Inoltre vengono effettuate foto e video multimediali che permettono ai docenti di revisionare le attività proposte.

Le griglie individuali di osservazione sono compilate per i bambini di tutte le fasce di età:

- per i bambini di tre e quattro anni sono conservate dalle insegnanti come documentazione utile da visionare durante gli anni successivi di frequenza;
- per i bambini di cinque anni sono utilizzate per monitorare efficacemente l'attività didattica in vista del passaggio alla Scuola Primaria.

## 2. Scuola primaria

A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è stata espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di Educazione Civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti (OM 172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida).

Le nuove Linee Guida, licenziate a seguito della L. 150 del 1/10/24, revisionano la disciplina in materia di valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della Scuola Primaria, compresa l'educazione civica, e dispongono che, a partire dall'a.s. in corso 2024-25, la valutazione avvenga con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Tuttavia, per garantire una maggiore chiarezza e trasparenza, i giudizi (soprattutto nelle ipotesi di valutazioni insufficienti o gravemente insufficienti) dovranno essere integrati da una **descrizione dettagliata del livello di apprendimento** raggiunto dall'alunno in ciascuna disciplina.

Le nuove modalità della valutazione sono però meglio definite nell'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025.

Le nuove Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica, pubblicate con D.M. n. 183 il 7 settembre 2024, prevedono invece che, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, i curricoli di educazione civica si riferiscano a traguardi e obiettivi di apprendimento definiti a livello nazionale. Tra le tematiche recentemente richiamate dalla normativa nazionale si sottolinea una particolare attenzione alla tutela dell'ambiente, all'educazione stradale e alla promozione dell'educazione finanziaria.

Come definito nell'articolo 3, comma 7 dell'OM 172/2020, restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa.

In attesa della nuova Ordinanza Ministeriale, riferita alla L. 150/2024, i docenti valutano ancora, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale (All. 3 a). A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, i termini e le modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria vengono espressi attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di Valutazione e riferito a diversi livelli di apprendimento (*Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione*).

La valutazione dell'insegnamento dell'**Educazione Motoria**, per le classi quarte e quinte della Scuola Primaria, tiene a riferimento, in via transitoria, gli obiettivi di apprendimento già previsti per l'Educazione Fisica e si esplica nei tempi e nelle modalità definite dal D. Lgs. 62/2017 e dall'O.M. n. 172/2020.

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento "*in via di prima acquisizione*".

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

In tale caso saranno convocati personalmente i genitori.

### **Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità.**

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI) per i quali vengono definiti i livelli in apposite rubriche di valutazione, specifiche per ciascun alunno, mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).

### **Rilevazioni nazionali Invalsi scuola primaria.**

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche

e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica.

Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispose prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

### **3. Scuola secondaria di primo grado**

#### ***Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado***

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. In casi eccezionali sono previste, per assenze documentate e continuative, **deroghe\*** al suddetto limite, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

#### **• \*Ai fini delle deroghe previste vengono individuate le assenze dovute a:**

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- terapie per alunni con BES;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- documentata situazione di grave disagio socio-culturale.

#### **Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo**

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul Documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio

di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, **la non ammissione** alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il Collegio dei docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva per gravi e concordanti insufficienze in almeno:

- quattro discipline comprendenti Italiano e Matematica (con votazioni pari a **4**)
- cinque discipline comprendenti Italiano o Matematica (con almeno due votazioni pari a **4**)

Casi particolari saranno discussi nell'ambito del Consiglio di classe, che possiede tutti gli elementi di valutazione.

Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno nel corso del triennio.

### **Valutazione del comportamento**

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un voto in decimi riportato nel documento di valutazione, secondo criteri.

Per le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado è valevole a partire dall'anno scolastico 2024-25 quanto riportato nell'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025.

Come già riportato nei criteri di ammissione alla classe successiva ed agli esami di Stato, le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, solo se è attribuito un voto di comportamento pari o superiore a 6 decimi.

### **Rilevazioni nazionali Invalsi scuola secondaria di primo grado.**

L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, *computer based*, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo n. 62/2017.

**Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione non rappresenta più requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.** Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione

suppletiva per l'espletamento delle prove.

### ***Svolgimento ed esito dell'esame di Stato***

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispose le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 1. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

### **Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità**

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297:

2. *“L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata*

*nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.”*

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate Invalsi.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equipollente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 62/2017

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità, i criteri che orienteranno la valutazione sono:

- a) Considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo.
- b) Valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità.
- c) Considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni...)
- d) Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà.

La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l'evoluzione delle capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative al fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-professionali.

I Docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a premiare l'impegno a migliorare, pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento.

I docenti terranno conto del comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri di

coerenza valutativa.

Si darà importanza alla metacognizione intesa come consapevolezza e controllo che l'alunno ha dei propri processi cognitivi, al fine di utilizzare consapevolmente le strategie necessarie a completare i compiti assegnati con successo.

### **Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)**

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate Invalsi. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese Invalsi.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

### **Le modalità valutative**

La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento- apprendimento. Comporta l'attribuzione di voti e giudizi, finali e in itinere, per certificare dal punto di vista istituzionale la qualità del percorso didattico, sulla base dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e dei livelli di impegno e partecipazione mostrati da ogni alunno. Le modalità, presentate in modo sintetico a seguire,

contribuiscono alla formazione permanente della persona e giocano un ruolo di primaria importanza nell'orientare ogni alunno.

### **Valutazione sommativa e certificativa**

Di norma avviene al termine di fasi periodiche dell'attività didattica ed ha lo scopo di accertare il livello di padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a ciò che l'alunno sa e definisce che cosa concretamente sa fare con ciò che sa.

### **Valutazione formativa**

L'oggetto di questo tipo di valutazione non è costituito solo da prestazioni in momenti determinati, ma dal processo complessivo, dalla registrazione dei progressi fatti, dai fattori meta cognitivi che entrano in gioco, dai livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui fattori che ostacolano la sicurezza nelle prestazioni.

Ha lo scopo di raccogliere informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la programmazione didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al fine di personalizzare il più possibile gli interventi didattici.

Promuove atteggiamenti di fiducia e autostima degli alunni, stimolandoli ad un costante miglioramento attraverso l'attenzione alle personali strategie di apprendimento. Si avvale di molteplici strumenti rilevativi: oltre le prove strutturate o semi strutturate, si serve di prove tradizionali aperte (scritte e orali), di osservazioni sistematiche, di colloqui individuali o sviluppati in *setting* di gruppo. Il punto di vista è culturale o educativo in quanto:

- considera come influenti gli aspetti psicologici e sociali della valutazione;
- investe la natura profonda del rapporto fra docente e discente;
- implica forti ripercussioni sulla dimensione di personalità dell'allievo, sul suo rapporto con il mondo, sulle riflessioni sull'autovalutazione e sulle scelte di orientamento.

### **Valutazione alunni stranieri**

La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento.

La normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi. In questo contesto "Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" del 2006 sottolineano la necessità di privilegiare la valutazione "formativa" rispetto a quella "certificativa", prendendo in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno.

Nella valutazione degli apprendimenti si deve pertanto:

- considerare che le difficoltà incontrate possono essere per lo più linguistiche; occorre dunque valutare le capacità prescindendo da tali difficoltà.
- Tener conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze specifiche come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti, si deve quindi nella produzione scritta tener

conto dei contenuti e non della forma.

Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all'interno del sistema di istruzione nazionale si precisa inoltre che:

- la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza della lingua italiana e considerare il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità.
- Il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano.

Il consiglio deve precisare in quali discipline si ha la temporanea esclusione dal curriculum, in loro luogo sono predisposte attività di alfabetizzazione; tali discipline non vanno valutate nel I quadrimestre. La valutazione in corso d'anno viene espressa sul documento di valutazione del I quadrimestre negli spazi riservati alle discipline con un (\*) o un valore numerico contrassegnato da (\*\*), a seconda della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità, sul percorso effettuato, sull'impegno, le conoscenze scolastiche. I simboli utilizzati corrispondono ai seguenti enunciati che saranno riportati nello spazio relativo alle annotazioni:

\* "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana" (L'enunciato viene utilizzato quando l'arrivo dell'alunno è troppo vicino al momento della stesura dei documenti di valutazione).

\*\* "La valutazione si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana" (L'enunciato viene utilizzato quando l'alunno partecipa parzialmente alle attività didattiche).

La valutazione di fine d'anno va espressa in tutte le discipline e se necessario utilizzare il secondo enunciato. Per le prove relative all'esame di stato, si decide di:

- proporre prove d'esame scritte "a gradini" che individuano il livello di sufficienza e i livelli successivi per le lingue straniere e matematica;
- proporre prove d'esame scritte di contenuto "ampio" per l'italiano in modo che ognuno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle proprie competenze;
- valutare secondo quanto previsto in materia di Scrutini ed Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione dalla Circolare n.32/14 marzo 2008: "Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della maturazione complessiva raggiunta;
- la prova nazionale d'italiano degli alunni di madrelingua non italiana deve essere valutata con gli stessi criteri di quella degli alunni di madre lingua italiana. La scala di valutazione riporta la corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici sulla base delle abilità e delle conoscenze dei singoli allievi.

Per i valori inferiori al sei, i docenti concordano nel considerare allo stesso livello i voti 1, 2 e 3, non ritenendo consona alle finalità educativo/orientative della scuola secondaria di I grado, in cui sono collocati alunni in età preadolescenziale e adolescenziale, l'espressione di valutazioni estremamente negative, lesive dello sviluppo di qualsiasi forma di autostima e di ogni possibilità di ricerca di

motivazione personale.

---

## *Osservazioni sistematiche Scuola dell'Infanzia*

---

Le competenze degli alunni della scuola dell'infanzia sono valutate attraverso una griglia di osservazione compilata all'inizio, a metà ed alla fine dell'anno scolastico. Gli indicatori di indagine sono adeguati all'età dei bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4, ed i 5 anni.

Sono presi in esame i seguenti aspetti:

- Il sé e l'altro
- Il corpo e il movimento
- Immagini, suoni, colori, i discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo
- Misurazione dei livelli di osservazione Scuola Infanzia

Le osservazioni sono misurate tramite indicatori di livello:

- Avanzato;
- Intermedio;
- Base;
- Iniziale;
- Parziale.

Fasi della valutazione

- Valutazione iniziale: individua i prerequisiti richiesti dal processo di apprendimento
- Valutazione formativa: controlla e regola il processo di apprendimento
- Valutazione sommativa: registra i risultati ottenuti

## DESCRITTORI DI VALUTAZIONE

DESCRITTORI	LIVELLO
<p>Il bambino rispetta le consegne eseguendole con responsabilità, risolve situazioni problematiche in autonomia mostrando padronanza delle conoscenze e delle abilità. Partecipa assiduamente e attivamente alle proposte didattiche producendo lavori accurati, completi e corretti.</p>	<b>A - AVANZATO</b>
<p>Il bambino rispetta le consegne e affronta situazioni nuove mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. La partecipazione è risultata complessivamente attiva e l'alunno ha portato a termine lavori completi e in genere corretti.</p>	<b>B - INTERMEDIO</b>
<p>Il bambino rispetta semplici consegne in situazioni note mostrando di possedere le conoscenze e le abilità fondamentali. La partecipazione non è stata sempre assidua e l'alunno ha prodotto lavori non sempre completi e corretti.</p>	<b>C - BASE</b>
<p>Il bambino, se opportunamente guidato, rispetta semplici consegne in situazioni note. La partecipazione si è rivelata limitata e l'alunno ha prodotto lavori non sempre completi e parzialmente corretti.</p>	<b>D - INIZIALE</b>
<p>Il bambino non ha acquisito le conoscenze e le abilità proposte. Non ha partecipato alle attività proposte. Non ha prodotto lavori.</p>	<b>E - PARZIALE</b>

---

## Valutazione degli apprendimenti

---

### SCUOLA PRIMARIA

- ✚ La valutazione degli apprendimenti disciplinari terrà conto dei criteri rielaborati alla luce della nuova normativa sulla valutazione nella scuola primaria ed inseriti nelle rubriche di valutazione disciplinari allegate al presente documento (All. 3a/ 3b/3c).
- ✚ La valutazione del comportamento degli alunni è espressa in forma di giudizio sintetico e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica.
- ✚ Il giudizio sintetico dell'insegnamento di Religione Cattolica e il giudizio descrittivo globale terranno conto dei descrittori inseriti nella seguente tabella:

#### DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE

Giudizio sintetico	Descrizione
<b>OTTIMO</b>	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale.</p> <p>Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.</p>
<b>DISTINTO</b>	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi anche difficili.</p> <p>Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio e capacità di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.</p>
<b>BUONO</b>	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi.</p> <p>Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.</p>
<b>DISCRETO</b>	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza.</p> <p>È in grado di utilizzare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi non particolarmente complessi.</p>

	Si esprime correttamente, con un lessico semplice e adeguato al contesto.
<b>SUFFICIENTE</b>	L'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente. È in grado di applicare alcune conoscenze e abilità per svolgere semplici compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza. Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.
<b>INSUFFICIENTE</b>	L'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente. Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti. Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.

### DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Descrizione</b>
<b>OTTIMO</b>	Rispetta spontaneamente le regole della convivenza civile). Partecipa pienamente alla vita della classe e alle attività scolastiche; la frequenza risulta assidua e puntuale. Utilizza responsabilmente ed in modo appropriato materiali, attrezzature e sussidi scolastici. Intrattiene relazioni positive e costruttive con i compagni e con gli adulti.
<b>DISTINTO</b>	Rispetta pienamente le regole della convivenza civile. Partecipa attivamente alla vita della classe e alle attività scolastiche; la frequenza è assidua. Intrattiene relazioni positive con compagni e con adulti. Utilizza responsabilmente ed in modo adeguato materiali, attrezzature e sussidi scolastici.
<b>BUONO</b>	Di norma rispetta le regole della convivenza civile. Partecipa adeguatamente alla vita della classe e alle attività scolastiche; la frequenza è regolare. È abbastanza disponibile al dialogo ed alla collaborazione con gli adulti ed i compagni. È quasi sempre provvisto del materiale scolastico e lo utilizza in modo autonomo.
<b>DISCRETO</b>	Non sempre rispetta le regole della convivenza civile. Partecipa in maniera discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche; la frequenza è poco regolare. Dialoga e collabora con compagni ed insegnanti in modo discontinuo. Talvolta è sprovvisto del materiale scolastico e/o non lo utilizza appropriatamente.
<b>SUFFICIENTE</b>	Ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza civile. Non partecipa adeguatamente alla vita della classe e alle attività scolastiche; la frequenza è irregolare. È poco disponibile a collaborare con compagni e insegnanti. Dimentica spesso il materiale scolastico e/o ne ha poca cura.

**Per gli alunni con PDP o PEI il giudizio va personalizzato.**

## SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

### DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE

DESCRITTORI	VOTO	GIUDIZIO IRC
L'alunno dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, un'ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione personale. Ha acquisito pienamente le competenze previste, possiede una approfondita e personale conoscenza degli argomenti, un corretto uso dei linguaggi specifici ed una sicura padronanza degli strumenti.	<b>10</b>	<b>OTTIMO</b>
L'alunno dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con un'ottima padronanza dei contenuti, delle capacità critiche e di rielaborazione personale. Ha acquisito in modo completo le competenze richieste, possiede una conoscenza approfondita degli argomenti, usa in modo corretto i linguaggi specifici e gli strumenti.	<b>9</b>	<b>DISTINTO</b>
L'alunno dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, con un'efficace padronanza dei contenuti, delle capacità critiche e di rielaborazione personale. Ha acquisito in maniera adeguata le competenze richieste, possiede una buona conoscenza degli argomenti, usa in modo corretto i linguaggi specifici e gli strumenti.	<b>8</b>	<b>BUONO</b>
L'alunno dimostra di avere raggiunto in maniera adeguata gli obiettivi di apprendimento proposti, con una buona padronanza dei contenuti, delle capacità critiche e di rielaborazione personale. Ha acquisito le competenze richieste, possiede una discreta conoscenza degli argomenti, usa in modo abbastanza corretto i linguaggi specifici e gli strumenti.	<b>7</b>	<b>DISCRETO</b>
L'alunno dimostra di avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti con sufficiente padronanza dei contenuti e delle capacità critiche. Ha acquisito le necessarie competenze richieste, possiede una essenziale conoscenza degli argomenti, usa in modo semplice i linguaggi specifici e gli strumenti.	<b>6</b>	<b>SUFFICIENTE</b>
L'alunno dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con contenuti insufficienti e capacità critiche elementari. Non ha acquisito le competenze richieste ed evidenzia difficoltà nell'uso dei linguaggi specifici e degli strumenti.	<b>5</b>	<b>INSUFFICIENTE</b>
L'alunno non ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti ed evidenzia molte incertezze nell'uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. Le conoscenze risultano frammentarie e carenti.	<b>4</b>	

---

## *Valutazione del comportamento*

### *Scuola Secondaria di Primo Grado*

---

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa in forma di giudizio sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica.

#### **INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO:**

- Rispetta i coetanei ed è collaborativo.
- Rispetta la figura del docente e degli altri adulti che frequentano la scuola.
- Rispetta le regole della classe/il Regolamento d'istituto e gli ambienti scolastici.
- È provvisto del materiale scolastico e ha cura di esso.
- Frequenza

<b>INDICATORI</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Y Rispetta <b>spontaneamente</b> le regole della convivenza civile (COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA).</li><li>Y Partecipa <b>pienamente</b> alla vita della classe e alle attività scolastiche; la frequenza risulta assidua e puntuale (COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE).</li><li>Y Utilizza <b>responsabilmente</b> ed in modo <b>appropriato</b> materiali, attrezzature e sussidi scolastici (COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE).</li><li>Y Intrattiene relazioni <b>positive</b> e <b>costruttive</b> con i compagni e con gli adulti (COMPETENZA IMPRENDITORIALE).</li></ul>	<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Y Rispetta <b>pienamente</b> le regole della convivenza civile.</li><li>Y Partecipa <b>attivamente</b> alla vita della classe e alle attività scolastiche; la frequenza è assidua.</li><li>Y Intrattiene relazioni <b>positive</b> con compagni e con adulti.</li><li>Y Utilizza <b>responsabilmente</b> ed in modo <b>adeguato</b> materiali, attrezzature e sussidi scolastici.</li></ul>	<b>9</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Y <b>Di norma</b> rispetta le regole della convivenza civile.</li> <li>Y Partecipa <b>adeguatamente</b> alla vita della classe e alle attività scolastiche; la frequenza è regolare.</li> <li>Y È <b>abbastanza</b> disponibile al dialogo ed alla collaborazione con gli adulti ed i compagni.</li> <li>Y È <b>quasi sempre</b> provvisto del materiale scolastico e lo utilizza in modo autonomo.</li> </ul>	<b>8</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Y <b>Non sempre</b> rispetta le regole della convivenza civile.</li> <li>Y Partecipa in maniera <b>discontinua</b> alla vita della classe e alle attività scolastiche; la frequenza è poco regolare.</li> <li>Y Dialoga e collabora con compagni ed insegnanti in modo <b>discontinuo</b>.</li> <li>Y Talvolta è <b>sprovvisto</b> del materiale scolastico e/o non lo utilizza appropriatamente.</li> </ul>	<b>7</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Y Ha <b>difficoltà</b> a rispettare le regole della convivenza civile.</li> <li>Y Non partecipa <b>adeguatamente</b> alla vita della classe e alle attività scolastiche; la frequenza è irregolare.</li> <li>Y È <b>poco disponibile</b> a collaborare con compagni e insegnanti.</li> <li>Y Dimentica <b>spesso</b> il materiale scolastico e/o ne ha poca cura.</li> </ul>	<b>6</b>
<p>Viene attribuito in caso di gravi e reiterate violazioni del Regolamento d'Istituto che hanno comportato un provvedimento disciplinare, in seguito a reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Non consente l'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato.</p>	<b>5</b>

## *Valutazione dei Progetti*

<b>Criteria valutativi e metodologia per i progetti scolastici</b>	
<b>- Progettazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilevazione di un bisogno (analisi)</li> <li>- Formulazione di una risposta (progetto)</li> <li>- Controllo dei risultati attesi (verifica)</li> </ul>
<p><b>Valutare un progetto scolastico</b> significa valutare la sua utilità per la comunità scolastica in rapporto ai costi (rapporto costi-benefici).</p>	
<b>- In che cosa consiste l'utilità di un progetto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un progetto è utile se offre una risposta coerente a un problema/bisogno (dove per "problema/bisogno" non si intende solo una "mancanza". Il potenziamento di abilità-conoscenze, o l'ampliamento di un servizio possono essere problemi/bisogni). Un progetto è tanto utile quanto più risponde a bisogni importanti per la comunità. Si tratta allora di analizzare i bisogni della comunità scolastica e stabilire un ordine di priorità.</li> </ul>
<b>- Raccomandazioni per la compilazione del modello di proposta progetti d'Istituto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Essere più precisi possibile nella definizione delle diverse voci.</li> <li>- Indicare un solo docente referente che si renderà responsabile delle fasi progettuali, operative, di monitoraggio e di verifica/valutazione finale.</li> <li>- Privilegiare progetti che possano coinvolgere più alunni, di classi e/o moduli diversi.</li> <li>- Nell'indicare i destinatari del progetto precisare il numero degli alunni coinvolti (non meno di 10 per la Sc. Inf. e 15 per la Sc. Prim.), cercando di evitare che gli stessi alunni siano impegnati in più progetti.</li> <li>- Nel reclutamento degli alunni sollecitare e coinvolgere il più possibile gli alunni che necessitano di consolidare/potenziare abilità e competenze trasversali alle discipline curriculari.</li> </ul>